

Problematiche applicative delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e l'uso degli apparecchi di sollevamento

Bologna 10 giugno 2009

Ing. Massimo Rizzati

Az. USL di Ferrara

Casi anomali riscontrati durante l'attività ispettiva a seguito di richiesta di verifica inoltrata alle ASL/ARPA dal datore di lavoro

1. **Macchina denunciata dopo il 15/05/2008 e messa in servizio in data antecedente per la quale è scaduto il periodo previsto dall'allegato VII**
2. **Macchina denunciata dopo il 15/05/2008 con periodicità di verifica in prossimità di scadenza o scaduta**
3. **Macchina denunciata dopo il 15/05/2008 con periodicità di verifica in prossimità di scadenza o scaduta per la quale è già stata evasa la richiesta di pagamento inoltrata da ISPESL**
4. **Macchina denunciata o prima o dopo il 15/05/2008 per la quale il datore di lavoro ha ricevuto la richiesta di versamento da parte di ISPESL alla quale non è stato dato corso**

- *Il soggetto preposto alle verifiche, deve consentire al datore di lavoro/utilizzatore di poter mettere a disposizione dei lavoratori, macchine rispondenti alla normativa di riferimento.*
- *La denuncia di messa in servizio, non è da intendersi come richiesta di prima verifica.*
- *La prima verifica e le verifiche successive devono essere effettuate secondo le scadenze stabilite dall'allegato VII a seguito di richiesta inoltrata dal datore di lavoro.*

- Art 70 – Requisiti di sicurezza (dlgs 81/08 comma 1)
“..... le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle **specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.**”
- Art 11 – Norme finali e transitorie (dpr 459/96 comma 3)
“Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al DM 12/09/1959, messe in servizio successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, **ha l’obbligo di denuncia** al dipartimento periferico competente per territorio dell’ISPESL dell’avvenuta installazione della macchina.”

In questa fase, si ritiene di poter procedere secondo le modalità in uso nel periodo precedente all’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 (anticipando quanto previsto nel decreto correttivo proposto dal governo); trascorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta di prima verifica, su richiesta, l’ASL provvede all’erogazione della prestazione.

- Settori di impiego

- Alla definizione di “macchine operanti in particolari settori di impiego” (costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo), sono state attribuite più significati:
 1. I quattro settori sono stati considerati come elenco esaustivo delle attività per le quali si rende necessario sottoporre le macchine a verifica con periodicità ridotta.
 2. I quattro settori sono stati considerati come sinonimo di particolari tipologia di impiego, caratterizzato per la tipologia di utilizzo delle macchine considerato di tipo gravoso, tale da richiedere la periodicità ridotta delle verifiche.

La valutazione sulla periodicità di verifica a cui sottoporre le macchine, è onere del datore di lavoro e rilevabile sul documento per la valutazione dei rischi.

Verifica periodica - definizione

- Decreto correttivo presentato dal governo, art 43
nella parte riferita al comma 11 dell'art 71 dlgs 81/08, viene introdotta la
definizione di *verifica periodica*.

*“volta a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini
di sicurezza”*

La definizione non è esaustiva delle attività che vengono svolte in sede di
verifica periodica in quanto manca qualsiasi riferimento ai requisiti di
sicurezza specifici e previsti in origine dal fabbricante.